

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto legge 23/2020, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Audizione del 24 aprile 2020 presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati

Considerazioni generali

L'Unione Generale del Lavoro condivide l'obiettivo di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e alle famiglie, duramente colpite dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il presente decreto legge, però, non sembra essere adeguato al perseguimento di tale scopo.

Da una prima stima, le imprese che potranno accedere al prestito garantito – e che saranno nelle condizioni di restituirlo nei sei anni – saranno al massimo 1,8 milioni, cioè il 41% delle attività produttive italiane.

Resterebbero escluse in particolare tutte le aziende che avevano, già prima della crisi, sofferenze bancarie e che sono esplicitamente escluse dal decreto.

Inoltre anche quelle ammissibili ai finanziamenti non è detto che siano disponibili ad indebitarsi ulteriormente davanti ad uno scenario incerto con il rischio di contrarre nuovo debito solo per pagare oneri fiscali e previdenziali congelati dai primi provvedimenti.

Per evitare che il prestito garantito non si trasformi in ulteriore indebitamento, chi deciderà di richiederlo dovrà infatti avere la ragionevole certezza di poter arrivare ad un margine operativo lordo medio - nei 6 anni di durata del prestito - di oltre il 15% del fatturato.

Si tenga presente che, nel 2019, il margine operativo lordo medio delle imprese italiane è stato dell'11%. Ma anche qualora fosse certo il raggiungimento della migliore performance economica, per la grande maggioranza delle imprese questo significherebbe azzerare, o quasi, gli utili.

L'operazione presenta, inoltre, dei costi occulti.

Poiché tutti gli scenari disegnano una congiuntura economica negativa per non meno di 12 mesi, ne consegue che, almeno in una prima fase, le rate del prestito dovranno essere ripagate dal prestito stesso.

Un costo a carico delle imprese che oscilla, a seconda degli scenari previsionali, tra i 50 e i 90 miliardi di euro.

Ai costi occulti vanno poi sommati i costi palesi rappresentati dai tassi d'interesse che potrebbero valere tra i 35 e i 55 miliardi di euro.

Riepilogando: alle imprese questa operazione potrebbe costare 85 miliardi nello scenario più favorevole e 145 miliardi in quello più sfavorevole.

Il decreto legge 23/2020, letto dal versante delle banche, presenta, però, una diversa chiave interpretativa. Oltre a incassare gli interessi, gli istituti di credito possono contare, per quanto riguarda le nuove emissioni, su garanzie di primo livello, dotate di privilegio assoluto a prima richiesta.

Quindi le entrate sarebbero praticamente assicurate, al netto, naturalmente, delle perplessità generate dalle dichiarazioni del Governo circa la possibilità che la garanzia pubblica per come disegnata dall'articolo 1 possa generare un volume di prestiti fino a 200 miliardi di euro.

Qualche istituto di credito, inoltre, potrebbe decidere di inserire nelle nuove linee anche i crediti deteriorati, liberandosi quindi del carico negativo sui rispettivi bilanci, almeno per quanto riguarda quelli ancora attivi. Il che rappresenterebbe un bel colpo di spugna all'inefficienza del sistema bancario.

La trasformazione dei crediti deteriorati nelle nuove linee, a conti fatti, potrebbe occupare una parte considerevole della capienza dell'operazione.

Se veramente l'obiettivo è far ripartire l'Italia e tutelare la nostra struttura imprenditoriale – e con essa il lavoro - bisogna in primo luogo risarcire le imprese che sono state costrette a chiudere per forza maggiore.

È stato il Governo a decretarne la chiusura, per salvaguardare il bene superiore della salute dei cittadini. Le attività non hanno chiuso per volontà propria o per l'andamento negativo del mercato.

Un risarcimento, almeno in parte, sarebbe ragionevole e, per così dire, di diritto.

Secondo una stima prodotta dall'Ufficio studi della nostra Organizzazione, il danno determinato dalla chiusura forzata di 30 giorni equivale a 45-55 miliardi di euro, stimando il differenziale tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020, depurato dagli interventi degli ammortizzatori sociali. Grazie alla fatturazione elettronica sarebbe un calcolo semplice da fare e preciso.

Conseguentemente, la cifra da destinare alle imprese a fondo perduto è proprio quella derivante dal differenziale tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020, depurato dagli interventi sugli ammortizzatori sociali, ricordando come parte di questi derivano dalla contribuzione effettiva di datori di lavoro e dipendenti.

A tale cifra si dovrebbe affiancare il prestito garantito, portando però da 6 ad almeno 15 anni il rimborso e stabilendo un tasso d'interesse fisso e non superiore al 2%, considerando il costo del denaro per le banche.

L'accesso alle nuove linee di credito dovrebbe essere garantito anche alle imprese che sono in ristrutturazione finanziaria, cosa che il decreto legge 23/2020 esclude espressamente.

Essere in ristrutturazione non è una condanna. Significa aver avviato un'operazione e se un'impresa sta pagando regolarmente non si capisce perché dovrebbe essere lasciata morire.

Fare questo significherebbe almeno raddoppiare la platea dei beneficiari del prestito garantito, dare un senso economico e finanziario all'operazione e permettere veramente all'Italia di ripartire.

Al netto di queste considerazioni, che valgono anche per l'accesso al fondo di garanzia per le Pmi, una riflessione andrebbe fatta sulle oggettive difficoltà di accesso ai finanziamenti garantiti da parte delle imprese a causa dell'appesantimento burocratico delle singole pratiche, un aspetto evidenziato, peraltro, pure dai lavoratori del settore creditizio, che temono forti tensioni agli sportelli. Un appesantimento burocratico che si sta registrando anche le anticipazioni bancarie degli ammortizzatori sociali: in questo

caso, alla complessità dell'iter, si aggiunge la mancanza di una idonea garanzia dello Stato, cosa che finisce per scaricare i rischi sui lavoratori e sugli istituti di credito.

Il presente decreto estende e modifica le modalità di accesso al Fondo di garanzia delle PMI. Il comma 3, lettera m, dell'articolo 13 stabilisce l'accesso a tutte le PMI senza limitazione alcuna.

Tuttavia il decreto ministeriale – Ministero dello sviluppo economico – del 21 dicembre 2017, che disciplina l'accesso al Fondo, esclude correttamente il settore del credito (banche e finanziarie). Tale esclusione è definita con riferimento al macro settore del credito (codice ateco K) che tuttavia comprende nelle sottocategorie, anche gli agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari (codice 66.19.22) che rientrano a tutti gli effetti nelle PMI.

Tale contraddizione sta già precludendo l'accesso al Fondo ad una categoria che, non meno di altre, vive una situazione drammatica.

Si ritiene necessario introdurre nella norma una specifica inclusione per la categoria degli agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari nei soggetti abilitati ad accedere al Fondo di garanzia.

Rispetto ad alcuni altri contenuti del presente provvedimento, l'Unione Generale del Lavoro invita alla massima attenzione rispetto alle aziende strategiche quotate in Borsa, oggi a forte rischio scalata. Il rafforzamento degli obblighi di comunicazione fino al 31 dicembre potrebbe, in questo senso, non essere sufficiente a tutelare gli interessi del Paese.

Inoltre, perdurando la chiusura e dovendo fare i conti con le ferree regole per la riapertura, con il distanziamento sociale fuori e dentro i luoghi di lavoro, la sola sospensione dei versamenti tributari, fiscali e contributivi potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se la sospensione è ridotta nel tempo e con modalità di ristoro molto stringenti. Ci sono interi settori economici che rischiano di veder fortemente ridotta l'occupazione, dal turismo allo sport, dal commercio al dettaglio non alimentare ai servizi alla persona.

Alcune considerazioni anche intorno all'articolo 33, che, per effetto del comma 1, si applica a tutti gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, fatte salve le esplicite esclusioni previste dalla disposizione stessa.

Si tratta degli enti e organismi pubblici come individuati dal cosiddetto Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, nel quale rientrano anche gli Enti privati di previdenza e assistenza, come la Fondazione Enasarco, così come risulta dall'elenco pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 229, del 30 settembre 2019.

Si condivide la disposizione dell'art. 33 che ha, tra l'altro, disposto la possibilità di rinvio delle elezioni di tali enti e organismi pubblici -come ad esempio le casse previdenziali - in analogia a quanto fatto per le elezioni amministrative.

Tale facoltà, in capo agli organi degli enti, ha consentito di evitare che alcune procedure elettorali in corso durante l'emergenza, potessero mettere a rischio la salute dei lavoratori delle casse impegnati nel supporto alle operazioni elettorali.

Il rinvio ha altresì scongiurato, come nel caso della Fondazione Enasarco, che circa 70.000 agenti di commercio che dovevano ricevere il certificato elettorale a mezzo raccomandata venissero esclusi dall'accesso al voto, con i conseguenti rischi di contenzioso e pregiudicando la validità delle elezioni stesse.

Da ultimo, si condivide la previsione, peraltro già introdotta con il decreto legge 18/2020, sul riconoscimento degli ammortizzatori sociali anche agli assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, mentre si sollecita un investimento importante sul credito di imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e sulle attività di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuti	Osservazioni
Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese	Alle imprese, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche, Sace spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti creditizi, per finanziamenti sotto qualsiasi forma. Gli impegni assunti dalla Sace non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi a supporto di piccole e medie imprese. Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni: la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con possibile preammortamento fino a 24 mesi; fino al 31 dicembre 2019, l'impresa non doveva rientrare nella categoria di impresa in difficoltà e al 29 febbraio non era presente tra le esposizioni deteriorate della banca; l'importo del prestito assistito non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi, vale a dire il 25% del fatturato 2019, il doppio del costo del personale 2019; la garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi, l'80% del finanziamento per	Il Governo sceglie di utilizzare la carta della garanzia sui prestiti concessi dagli istituti di credito e finanziari. Una carta per molti versi rischiosa e, verosimilmente, con un impatto maggiore nei momenti di crescita piuttosto che in quelli di diffusa difficoltà economica. Nei fatti, il Governo stanza al momento un miliardo di euro, riconoscendo garanzie fino ad un limite massimo complessivo di 200 miliardi. Si tratta di una operazione decisamente al limite fra l'ottimistico e lo spregiudicato, tanta è la distanza fra lo stanziato e il garantito. Occorrerà pertanto capire come reagiranno le banche e le altre istituzioni creditizie. Se prevarrà la volontà di sostenere il Paese o se, piuttosto, la valutazione prudentiale. Una attenta riflessione andrebbe fatta anche sui requisiti. Un esempio per chiarire quale potrebbe essere il paradosso: una impresa in serie difficoltà si è riconvertita avviando la produzione di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale. Avrebbe quindi bisogno di finanziamenti, ma non può accedere alla garanzia dello Stato. Finita la fase emergenziale,

	<p>imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti, il 70% con fatturato superiore a 5 miliardi; sono dovute le commissioni annuali (pmi 25 punti base il primo anno, 50 il secondo e terzo e 100 dal quarto al sesto; per le altre 50 il primo, 100 secondo e terzo, 200 dal quarto al sesto); la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti sulla vigilanza prudenziale; la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti; le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi, comunque inferiori rispetto ai costi che il soggetto avrebbe dovuto affrontare; è previsto l'impegno formale a non procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel 2020; l'impresa si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; il soggetto finanziatore dovrà dimostrare che le esposizioni detenute nei confronti dell'impresa beneficiaria sono superiori a quelle detenute alla data di entrata in vigore del decreto; il finanziamento deve essere destinato a coprire costi del personale, investimenti o capitale circolante di stabilimenti e attività localizzate in Italia. L'impresa è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice il valore del fatturato e dei costi del personale; gli importi si cumulano, qualora l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia o se l'impresa fa parte di un gruppo. Sulle obbligazioni di Sace è accordata di diritto la garanzia dello Stato; con decreto del ministro dell'economia possono essere impartiti a Sace indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie. È prevista una procedura semplificata nel caso di imprese fino a 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi che non hanno ancora approvato il bilancio: si presenta la</p>	<p>la stessa impresa è destinata a chiudere o a cercare canali di finanziamento più costosi. La differenziazione delle procedure nella concessione della garanzia ha una logica, ma non convince quello che appare un eccesso di discrezionalità in capo al ministro dell'economia, visti i criteri al quanto elastici.</p>
--	---	---

	<p>domanda, in caso di esito positivo Sace processa la richiesta assegnando un codice unico, il soggetto finanziatore rilascia il finanziamento. In caso di impresa superiore alle soglie, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato ad un decreto del ministro dell'economia, sentito il ministro dello sviluppo economico, adottato tenendo conto del ruolo dell'impresa in determinate aree e profili (sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali; peso specifico in una filiera produttiva strategica). Il decreto può prevedere l'elevazione dei limiti della garanzia. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a Sace. Un successivo decreto ministeriale (economia) può definire ulteriori modalità attuative e operative. Eventuali modifiche al quadro definito con la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 possono essere recepite. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla approvazione della Commissione Ue. Fermo restando il limite indicato sopra, sempre con decreto del ministro dell'economia, è concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti spa entro il 31 dicembre 2020. È istituito un fondo con una dotazione iniziale di un miliardo di euro per il 2020 finalizzato alla copertura delle garanzie.</p>	
<p>Art. 2 – Misure per il sostegno all'exportazione, alla internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 6 del dl 269/2003, riferito alla mission di Sace, in ordine alla internazionalizzazione del settore produttivo italiano nonché agli impegni derivanti dalla attività assicurativa e di garanzia nella misura del 10% del capitale e degli</p>	<p>L'impressione che emerge è quella di un maggiore controllo del ministero dell'economia su Sace spa.</p>

	<p>interessi di ciascun impegno, con il restante assunto dallo Stato. È prevista una convenzione fra ministero dell'economia e Sace. Presso il ministero dell'economia è istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, il quale delibera il piano annuale di attività, distinto per operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro settori. Gli impegni assunti da Sace prima del presente decreto restano valide. Sono altresì individuati i settori e i relativi limiti entro i quali Sace è autorizzato a rilasciare garanzia: settore crocieristico; settore difesa. Le operazioni autorizzate sono indicate all'allegato 1. È riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni di Sace, tenuta a trasmettere al ministero dell'economia, entro dieci giorni dalla data di approvazione del presente decreto, una relazione dettagliata.</p>	
<p>Art. 3 – Sace spa</p>	<p>Sace concorda con Cassa depositi e prestiti le strategie industriali e commerciali, con Cassa depositi e prestiti che concorda preventivamente con il ministero dell'economia, di concerto con il ministero degli affari esteri, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in Sace. Sia Sace che Cassa depositi e prestiti consultano preventivamente il ministero dell'economia; Sace consulta anche il ministero degli affari esteri.</p>	<p>Anche l'articolo 3 è volto a riportare Sace sotto un più stringente controllo del ministero dell'economia.</p>
<p>Art. 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato</p>	<p>I contratti sottoscritti dalle banche con la clientela nel periodo dello stato di emergenza deliberato in data 31 gennaio 2020 soddisfano i requisiti richiesti anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché sia accompagnata da copia del documento di riconoscimento, faccia riferimento ad un contratto</p>	<p>La norma potrebbe avere una sua pronta attuazione nell'ambito delle attività connesse alla convenzione fra Abi e Parti sociali per l'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori che ne facciano richiesta.</p>

	<p>identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto. La consegna del contratto è su supporto durevole, con successiva consegna della copia cartacea. Le norme valgono anche per il recesso.</p>	
<p>Art. 5 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al dlgs 14/2019</p>	<p>Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto all’articolo 389, comma 2.</p>	<p>Il differimento dell’entrata in vigore del dlgs 14/2019 dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 appare condivisibile alla luce della attuale situazione emergenziale.</p>
<p>Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale</p>	<p>La norma esclude per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 l’applicazione di alcuni articoli del codice civile; nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</p>	<p>Si tratta di disposizioni condivisibili nell’ottica della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il Covid-19. Sono interessati gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.</p>
<p>Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</p>	<p>Per la redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione sulla continuazione dell’attività (art. 2423 bis, del codice civile) può comunque essere operata se sussistente nel bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio, ma non ancora pubblicati.</p>	<p>Si tratta di una disposizione in linea con la necessità di impedire la chiusura delle attività per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>
<p>Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</p>	<p>Ai finanziamenti alle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano due disposizioni del codice civile.</p>	<p>Si tratta degli articoli 2467 (finanziamenti dei soci) e 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione) del codice civile.</p>
<p>Art. 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</p>	<p>I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi. Per quelli pendenti al 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato. È ammessa la</p>	<p>Si tratta di una disposizione che si sarebbe potuto prendere già in precedenza, in linea con quanto fatto, ad esempio, per i diversi aspetti che riguardano la giustizia. Un aspetto da valutare è comunque l’eventuale ripercussione che potrebbe esserci sui livelli occupazionali.</p>

	<p>possibilità di differimento dei termini fino a sei mesi rispetto alle scadenze. Nella istanza si fa riferimento all'emergenza Covid-19.</p>	
<p>Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza</p>	<p>Sono improcedibili i ricorsi, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. Sono sospesi i relativi termini. Se fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini previsti dal regio decreto 267/1942.</p>	<p>Il periodo andrebbe anticipato al 23 febbraio 2020, considerando che l'adozione della zona rossa in una decina di comuni fra Lombardia e Veneto ha comportato la chiusura delle attività produttive delle aree interessate.</p>
<p>Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</p>	<p>La norma prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non ci sia espressa rinuncia da parte dei debitori e obbligati. L'assegno presentato al pagamento è comunque pagabile nel giorno di presentazione. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 10, comma 5, del dl 9/2020 per il periodo fra il 22 febbraio e l'8 marzo 2020. I protesti o le contestazioni equivalenti dal 9 marzo alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi né pubblicati dalle camere di commercio.</p>	<p>La norma riprende ed estende quanto già previsto all'articolo 10 del dl 9/2020. Si tratta di previsioni condivisibili, anche se occorre fare attenzione alle date di valenza del provvedimento, rendendosi possibile una eventuale proroga, se il periodo emergenziale dovesse prolungarsi con l'attuale intensità.</p>
<p>Art. 12 – Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. Fondo Gasparrini</p>	<p>Si chiarisce cosa debba intendersi con il termine di lavoratori autonomi all'articolo 54 del dl 18/2020. Per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accesso ai benefici è ammesso anche nella ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.</p>	<p>Si tratta della norma che permette l'accesso al fondo di garanzia per la prima casa. È corretto l'inserimento delle ditte individuali e degli artigiani.</p>
<p>Art. 13 – Fondo centrale di garanzia Pmi</p>	<p>Sono previste delle deroghe fino al 31 dicembre 2020 sul funzionamento del fondo centrale di garanzia Pmi. Le garanzie sono a titolo gratuito; l'importo massimo per singola impresa è elevato a 5 milioni; sono ammesse le imprese con fino a 499 dipendenti; la garanzia è al 90%</p>	<p>Si tratta dell'ennesima riscrittura della parte relativa all'accesso al Fondo centrale di garanzia delle Pmi già oggetto degli articoli 25 del dl 9/2020 e 49 del dl 18/2020. Si tratta quindi della terza modifica in circa un mese, cosa che evidentemente rischia di</p>

	<p>(100% nei casi indicati alla lettera d), anche in corso delle sezioni speciali del Fondo, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, con l'importo che non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua, il 25% del fatturato 2019, il fabbisogno per costi del capitale e d'esercizio (18 mesi per le pmi e 12 mesi per quelle più grandi); sono all'80 e al 90% in determinate condizioni le garanzia su finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario; la durata della garanzia è estesa, nei casi in cui banche e intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale a causa del Covid-19; la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione, delle condizioni di ammissibilità con l'indicazione delle modalità di calcolo del rischio di inadempimento della impresa; non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento; nel settore turistico alberghiero, la garanzia su investimenti immobiliari superiori a 500mila euro (durata minima di 10 anni) può essere cumulata con altre; in settori indicati, la quota della tranche junior coperta dal fondo può essere elevata del 50%; sono ammissibili al 100% i nuovi finanziamenti per le pmi danneggiate dal Covid-19 con rimborso non prima di 24 mesi e durata fino a 72 mesi, con importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi e comunque non superiore a 25mila euro; per soggetti con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, con attività danneggiata dal Covid-19, la garanzia può essere cumulata con una ulteriore garanzia concessa dai Confidi o altro soggetto. Regioni,</p>	<p>disorientare gli operatori finanziari e le stesse aziende. Andrebbe altresì esteso l'accesso al fondo agli agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, oggi esclusi per effetto di un decreto ministeriale – Mise – del 21 dicembre 2017.</p>
--	--	--

	<p>comuni, enti locali, camere di commercio, Unioncamere, amministrazioni di settore, associazioni ed enti possono conferire al fondo ulteriori risorse. Sono prorogati per tre mesi i termini degli adempimenti amministrativi. La garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate e erogate da non oltre tre mesi e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. Il comma 2 prevede le misure da adottare per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti per imprese con rating non superiore alla classe BB: fra le altre cose, l'ammontare del portafogli è innalzato a 500 milioni, la data è successiva al 31 gennaio 2020, la quota della tranche junior non può superare il 15% (18% se ci sono progetti di ricerca). È attesa una autorizzazione della Commissione europea. La garanzia è riconosciuta anche in assenza di certificazione antimafia, salvo successiva revoca nel momento in cui dalla certificazione antimafia acquisita dovessero sorgere motivi ostativi. L'articolo disciplina anche i minibond e l'accesso al microcredito con elevazione da 25mila a 40mila euro del tetto finanziabile. Sono assegnati 1,729 miliardi di euro. Le norme trovano applicazione in favore delle imprese agricole e della pesca, con 100 milioni assegnati ad Ismea. È abrogato l'articolo 49 del dl 18/2020.</p>	
<p>Art. 14 - Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti</p>	<p>Il fondo di garanzia di settore può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dal Credito sportivo o altro istituto bancario a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche; la dotazione è fissata a 30 milioni di euro. Il fondo speciale presso il Credito sportivo</p>	<p>Il ritardo con il quale i ministri Gualtieri e Spadafora hanno adottato il decreto che permette l'accesso alle, peraltro poche, risorse per il bonus di 600 euro per i lavoratori dello sport e le altrettanto ridotte risorse stanziato al presente articolo evidenziano la scarsa attenzione del Governo intorno al mondo dello sport, il quale occupa</p>

	<p>può concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2020 agli stessi soggetti indicati sopra per un ammontare complessivo di 5 milioni.</p>	<p>almeno 220mila addetti, coinvolgendo milioni di famiglie in maniera diretta e indiretta. Curiosamente, in relazione tecnica si evidenzia come uno stanziamento di 30 milioni per le garanzie possa supportare finanziamenti per 90 milioni, con una leva finanziaria, quindi, di uno a tre, oggettivamente più credibile di quella sostenuta all'inizio, secondo la quale da uno stanziamento iniziale di un miliardo si possa arrivare a 200 miliardi, a meno che lo stanziamento a regime non si avvicini ai 70 miliardi.</p>
<p>Art. 15 - Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 4-bis (modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) del dl 105/2019. Fino al 31 dicembre 2020, sono soggetti all'obbligo di comunicazione anche le delibere, gli atti o le operazioni adottate da una impresa indicata nel Regolamento (UE) 2019/452, inclusi i settori finanziario, del credito e assicurativo, o indicati con dpcm nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche Ue, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente; la comunicazione deve essere fatta anche da soggetti extra Ue al superamento di determinate soglie; il controllo si applica anche laddove il controllo sia esercitato da una amministrazione pubblica di uno Stato Ue. Si applicano anche ai provvedimenti notificati successivamente al 31 dicembre 2020 o sia stata omessa.</p>	<p>Da valutare con attenzione se le modifiche apportate possono essere sufficienti ad evitare l'ingresso di soggetti stranieri nelle nostre aziende. Andrebbe avviata in questo senso una azione comune a livello europeo.</p>
<p>Art. 16 - Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 21/2012 sull'esercizio dei poteri da parte della Presidenza del consiglio in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa su delibere, atti o operazioni di acquisizione di</p>	<p>Si tratta della cosiddetta Golden power, l'azione che permette l'intervento della Presidenza del consiglio dei ministri a tutela delle aziende strategiche del Paese. È evidente come, in questa fase, è necessario porre la massima</p>

	<p>pacchetti azionari. La Presidenza del consiglio può acquisire informazioni, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituti ed enti di ricerca.</p>	<p>attenzione possibile, anche nei confronti dei fondi sovrani che potrebbero avere una disponibilità finanziaria tale da permettere loro l'acquisizione aziende o intere filiere, visto peraltro il crollo del valore delle azioni che si è verificato dall'inizio dell'emergenza Covid-19.</p>
<p>Art. 17 - Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche al dlgs 58/1998, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in particolare all'articolo 120 sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, per effetto delle quali la Consob può prevedere, per un periodo limitato di tempo, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.</p>	<p>Si tratta di una norma che si collega alle altre due sopra sugli obblighi di comunicazione e sull'esercizio della Golden power da parte della Presidenza del consiglio.</p>
<p>Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi</p>	<p>La norma trova applicazione per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ed una diminuzione di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile, rispetto agli stessi mesi del 2019. In tale situazione, sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e all'Iva e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Nel caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione vale se la riduzione è di almeno il 50%. La sospensione vale anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019. La sospensione Iva si applica nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal livello dei ricavi e compensi, purché ci sia stata una riduzione di almeno il 33%. I relativi versamenti sono effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione o fino a 5 rate mensili a decorrere sempre da</p>	<p>La finalità dell'articolo è oggettivamente condivisibile, in quanto molte aziende ed attività sono state costrette a chiudere per contribuire alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Premesso ciò, l'articolo è molto stringente, in quanto la valutazione viene fatta mese per mese, mentre le aziende e le attività, almeno a livello nazionale, sono state in parte aperte a marzo (una settimana su quattro), mentre potrebbe riaprire dopo la metà di aprile. Quindi la riduzione del fatturato o dei ricavi potrebbe essere inferiore alle soglie indicate, che sono oggettivamente alte e, non si comprende neanche perché, differenziate a seconda del livello di ricavi o compensi. Inoltre, non è chiaro se la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali opera nei confronti del solo titolare o se anche verso gli eventuali dipendenti. Su tutto poi aleggia la questione più volte evidenziata del perché non ci debba essere una copertura</p>

	giugno 2020. Restano ferme le disposizioni prese nei precedenti decreti leggi. Inps, Inail ed ente gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei relativi versamenti	figurativa, visto che comunque la chiusura è stata dettata da un decreto del Presidente del consiglio dei ministri e non piuttosto da una decisione assunta autonomamente dall’esercente.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari	Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, i ricavi e i compensi percepiti fra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono soggetti alle ritenute d’acconto di legge, purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il versamento avviene in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.	Viene conseguentemente abrogato il comma 7 dell’articolo 62 del dl 18/2020.
Art. 20 – Metodo previsionale acconti di giugno	Le sanzioni e gli interessi nei casi di omesso o insufficiente versamento degli acconti su Irpef, Ires e Irap non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto.	La misura non solo non convince, ma appare anche fortemente penalizzante perché, a fronte di una crisi destinata a protrarsi per parecchio tempo, come pure l’obbligo di chiusura delle attività, si prevede la non applicazione delle sanzioni, soltanto se il contribuente versa almeno l’80% di quanto ipotizzato in sede previsionale in un contesto economico completamente diverso.
Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.	Il riferimento è all’articolo 60 del dl 18/2020 che aveva posticipato dal 16 al 20 marzo i versamenti previsti appunto a marzo. Si osserva come nel frattempo la situazione sia sensibilmente peggiorata e come, in nessuna parte del decreto, si parla di accelerazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
Art. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020	Il termine per la consegna e la trasmissione della Certificazione Unica 2020 è prorogato al 30 aprile; non si applicano sanzioni se le	Andrebbe compreso che la situazione emergenziale può avere creato delle oggettive difficoltà alle imprese e agli stessi

	certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia sempre entro la medesima data.	professionisti che ne curano gli aspetti fiscali. Verosimilmente, potrebbe servire molto più tempo, almeno anche maggio, per ottemperare a questo obbligo.
Art. 23 – Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del dlgs 241/1997, emessi nel mese di febbraio 2020	I certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, restano validi fino al 30 giugno 2020.	Si tratta della certificazione presentata dalle imprese nei casi di appalto e subappalto, connessa al regime cosiddetto del reverse charge, finalizzato al contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa	I termini di legge finalizzati al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.	Si fa riferimento al Dpr 131/1986 e all’articolo 7 della legge 448/1998.
Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza	Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati possono inviare la propria delega in via telematica a Caf e professionisti, allegando la documentazione e copia del documento di identità; la stessa cosa vale anche per la presentazione di tutti gli adempimenti per prestazioni Inps. Resta ferma la necessità di regolarizzare il tutto, cessato lo stato di emergenza.	La disposizione riprende una analoga previsione contenuta nel decreto legge 18/2020, riferita, però, ai soli Patronati, tanto che ci si chiede perché la stessa previsione non sia stata adottata già il 17 marzo.
Art. 26 – Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Cambia il comma 1-bis dell’articolo 17 del dl 124/2019: il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, con modalità diverse nel primo e nel secondo trimestre nel caso in cui detta imposta sia complessivamente inferiore a 250 euro.	Oggettivamente, non si riesce a comprendere il perché di una tale modifica, in quanto la disposizione vigente prevede il pagamento in due versamenti semestrali, il primo dei quali il 16 giugno, in caso di importi che non superino il limite annuo di mille euro. Piuttosto sarebbe più semplice ragionare quanto meno sullo spostamento della scadenza del 16 giugno.
Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole	Si specifica quando non opera la presunzione di cessione gratuita di farmaci; di conseguenza, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.	In queste settimane, molto si discute sulla sperimentazione di farmaci, finalizzata alla ricerca di un vaccino anti Covid-19.
Art. 28 – Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge 124/2019	Sono apportate alcune modifiche all’articolo 32-quater del dl 124/2019. La nuova disciplina si	L’articolo 32-quater modifica il regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici. Al netto dei

	<p>applica ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>singoli contenuti, sui quali il Governo può correttamente fare le proprie valutazioni, come del resto il Parlamento, emerge un elemento: la retroattività di una disposizione di carattere fiscale è qualcosa che andrebbe comunque evitata in quanto rischia di far venir meno il rapporto fiduciario esistente fra Stato e contribuente, un aspetto che potrebbe peraltro legarsi, sotto un profilo storico, all’atteggiamento che l’Olanda ha nei confronti del nostro Paese.</p>
<p>Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori</p>	<p>Gli atti successivi delle parti, già costituitesi in modalità analogiche, devono essere depositati con modalità telematiche. La sanzione è irrogata anche tramite posta elettronica certificata.</p>	<p>Si osserva come la disposizione ha una portata universale, vale, cioè, per oggi e per sempre, in quanto non collegata alla dichiarazione dello stato di emergenza.</p>
<p>Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro</p>	<p>Il credito di imposta previsto dall’articolo 64 del dl 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro trova applicazione anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per garantire la distanza interpersonale fra i lavoratori. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Corretta l’estensione del credito di imposta anche ai Dpi e alle soluzioni per assicurare la distanza interpersonale. Si presenta però una questione di fondo: le risorse (50 milioni; credito d’imposta al 50% fino a 20mila euro), già poche per la sola sanificazione degli ambienti, diventano a maggior ragione insufficienti ora. Il tutto in attesa del decreto attuativo.</p>
<p>Art. 31 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli</p>	<p>Il fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è integrato con 8 milioni di euro. È abrogato l’articolo 70 del dl 18/2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia provenienti dagli Uffici dei monopoli sono equiparati ai dipendenti dell’Agenzia delle dogane.</p>	<p>L’abrogato articolo 70 del decreto legge 18/2020 faceva riferimento al lavoro straordinario, mentre il presente prevede l’utilizzo della turnazione. L’equiparazione del personale deve essere, chiaramente, improntata alle migliori condizioni contrattuali possibili.</p>
<p>Art. 32 – Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza Covid-19</p>	<p>Le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture inserite nei piani per fronteggiare l’emergenza Covid-19 la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione delle attività. Il</p>	<p>Giusta la remunerazione in merito ai maggiori servizi offerti anche dalla sanità privata. L’articolo rinnova però una considerazione di fondo sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione, aspetto che mette sovente in crisi il sistema produttivo. Purtroppo</p>

	<p>riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per il 2020 degli accordi e dei contratti. È atteso un decreto ministeriale (Salute). Gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per il 2020.</p>	<p>non di rado emerge, per esempio, che la mancata adozione dei protocolli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è connessa al ritardo con il quale la pubblica amministrazione effettua i dovuti pagamenti ai soggetti privati. Non dovrebbe accadere, ma le aziende sono spesso costrette a scegliere fra stipendi, tasse, contributi e salute.</p>
<p>Art. 33 – Proroga organi e rendiconti</p>	<p>Sono prorogati, fino al termine dello stato di emergenza, i termini di legge sulla ricostituzione degli organi e sui rendiconti. La norma trova applicazione negli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, con delle eccezioni.</p>	<p>La norma non trova applicazione per le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni. L'articolo 33, comma 1, si applica a tutti gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, fatte salve le esplicite esclusioni previste dalla disposizione stessa. Si tratta degli enti e organismi pubblici come individuati dal cosiddetto Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, nel quale rientrano anche gli Enti privati di previdenza e assistenza, come la Fondazione Enasarco, così come risulta dall'elenco pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 229, del 30 settembre 2019. Si condivide la disposizione dell'art. 33 che ha, tra l'altro, disposto la possibilità di rinvio delle elezioni di tali enti e organismi pubblici -come ad esempio le casse previdenziali - in analogia a quanto fatto per le elezioni amministrative. Tale facoltà, in capo agli organi degli enti, ha consentito di evitare che alcune procedure elettorali in corso durante l'emergenza, potessero mettere a rischio la salute dei lavoratori delle casse impegnati nel supporto alle operazioni elettorali. Il rinvio ha altresì scongiurato, come nel caso</p>

		della Fondazione Enasarco, che circa 70.000 agenti di commercio che dovevano ricevere il certificato elettorale a mezzo raccomandata venissero esclusi dall'accesso al voto, con i conseguenti rischi di contenzioso e pregiudicando la validità delle elezioni.
Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi	Per accedere all'indennità prevista all'articolo 44 del dl 18/2020, i beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico o iscritti in via esclusiva.	L'articolo 44 si rivolge agli iscritti alle casse professionali con l'istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza. La modifica allinea le varie disposizioni che riconoscono una indennità a diverse categorie di lavoratori; rimangono penalizzati i lavoratori dello sport.
Art. 35 – Pin Inps	Fino al termine dello stato di emergenza, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali in maniera semplificata, con successiva verifica o riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.	L'articolo arriva dopo il tracollo dei servizi informatici dell'Inps fra la fine di marzo e il primo giorno di aprile, imputabile, secondo il presidente Pasquale Tridico ad un attacco informatico.
Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare	Il termine del 15 aprile 2020, previsto all'articolo 83, commi 1 e 2, del dl 18/2020, è prorogato all'11 maggio 2020. Le disposizioni si applicano anche ai commi 20 e 21, ma non ai procedimenti penali che scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. I processi amministrativi sono sospesi dal 16 al 3 maggio 2020. La proroga fino al 12 maggio si applica anche alla Corte dei conti.	Si protrae il blocco dei termini processuali in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.
Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza	Il termine del 15 aprile 2020, previsto all'articolo 103, commi 1 e 5, del dl 18/2020, è prorogato al 15 maggio 2020.	La proroga, oltre che sugli atti amministrativi, si applica anche ai procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche.
Art. 38 – Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata	In considerazione del blocco delle trattative per la definizione contrattuale del relativo accordo collettivo, è riconosciuta la quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Medici e pediatri si dotano a loro spese di piattaforme digitali che	Il medesimo articolo è stato approvato in Commissione al Senato nell'ambito dell'iter di conversione del dl 18/2020. Il riferimento è alla contrattazione 2016-2018, quindi scaduta da tempo e per la quale vi è l'impegno a riaprire il confronto

	consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi. Le regioni possono destinare il 20% dei fondi ripartiti per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri.	entro sei dalla fine dello stato di emergenza. Rimane la considerazione che al personale medico è richiesto un impegno enorme, spesso senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale, a fronte di un riconoscimento economico che arriva comunque tardi.
Art. 39 – Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche	Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, eseguite anche a domicilio, è assolto con l'osservanza delle disposizioni del dlgs 230/1995 e con la trasmissione di una comunicazione di avvio dell'attività. Il movimento di attrezzature all'interno della struttura non deve essere oggetto di specifica comunicazione, fermo restando la comunicazione preventiva iniziale. Restano ferme le disposizioni sulla protezione dei pazienti. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza.	La semplificazione della normativa non deve però far perdere di vista la necessità di garantire la massima tutela possibile degli operatori e dei pazienti. La norma dell'articolo 39 si rende necessaria anche per assicurare la sanificazione degli ambienti di lavoro in generale, dagli stabilimenti industriali agli uffici.
Art. 40 - Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID	Durante lo stato di emergenza e ferme restando tutte le condizioni sulla sperimentazione, l'Agenzia italiana del farmaco può accedere a tutti i dati sugli studi clinici per pazienti Covid-19. È prevista una valutazione preliminare della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa. Il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma è individuato quale comitato etico unico nazionale. Per gli studi sperimentali non profit non è richiesta una specifica polizza assicurativa. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.	Il presente articolo integra e sopprime l'articolo 17 del dl 18/2020 che tratta lo stesso argomento. Al di là della gerarchia individuata, la forte penalizzazione risiede nel fatto che tutto ciò deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una previsione che stona con l'enorme sforzo finanziario e umano che si sta mettendo in campo per contrastare la diffusione del Covid-19. Non investire risorse in questo campo oggi, significa condannare il Paese ad una subalternità per i prossimi anni, un errore considerando la tradizione che l'Italia ha nel settore chimico-farmaceutico.
Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro	Le disposizioni degli articoli 19 (norme speciali su cassa integrazione e assegno ordinario) e 22 (norme speciali su cassa integrazione in	L'articolo 41 interviene su alcune disposizioni del decreto legge 18/2020, relative all'accesso agli ammortizzatori sociali. I medesimi

	deroga) del dl 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Le domande di accesso alla cassa in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.	contenuti sono già stati recepiti dal decreto legge 18/2020.
Art. 42 - Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	La norma prevede la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La nomina è strettamente connessa al supporto delle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19.	L'articolo prevede che la nomina avvenga sentita la Conferenza Stato-Regioni. Si tratta un ruolo delicato, viste comunque le competenze regionali in materia sanitaria.
Art. 43 – Disposizioni finanziarie	il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	Non vi è una norma di copertura finanziaria, ma soltanto una disposizione per effetto della quale il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44 – Entrata in vigore	Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto legge entra in vigore il 9 aprile 2020. Si osserva, come nella versione grafica pubblicata inizialmente, non era previsto l'articolo 44 sulla entrata in vigore del dl 23/2020.